

Atto n. 25/283/2011

Comune di GURRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano di razionalizzazione Società partecipate

(articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente

beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o

dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di GURRO partecipa al capitale delle seguenti società:

CON SER VCO S.P.A.

capitale sociale € 2.307.042,00 - quota partecipazione 0,2775%

attività prevalente: gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti e servizio gestione rifiuti urbani

VCO TRASPORTI S.R.L.

capitale sociale € 611.000,00 - quota partecipazione 0,3706%

attività prevalente: assunzione di partecipazioni in altre società e/o imprese

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di GURRO:

con deliberazione consiliare n. 21 in data 06.09.2014 ha provveduto ad autorizzare la messa in liquidazione della VCO SERVIZI SPA – con capitale sociale pari ad € 1.000.000,00 di cui il 0,3706% in quota al Comune.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1) CONSER VCO S.p.A.

La società eroga servizi di igiene urbana, in particolare raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e pulizia del suolo pubblico, gestisce degli

impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni della L.R. del Piemonte n. 24/2002.

Trattasi di società che gestisce il servizio di igiene urbana tramite affidamento in house da parte dell'ATO VCO coincidente con COUB VCO, e pertanto la detenzione dovrà continuare ad esserci nel rispetto delle norme di settore.

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell' art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269

CONTROLLO ANALOGO: ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il controllo analogo sulla società in house providing viene esercitato dall'Assemblea Consortile del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano

Cusio Ossola.e dal Comitato di controllo e coordinamento di COUB VCO

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica

SOCI: tutti i 77 Comuni della provincia del VCO oltre a Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola.

ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico Dr. Biagio Alberto Angelo Bonfiglio, compenso annuo: € 31.500,00 Inizio mandato 20.6.2013 Scadenza mandato: all'approvazione bilancio di esercizio 2015 (aprile 2016)

COLLEGIO SINDACALE: composto dai seguenti componenti:

Presidente dr Zigiotta Maurizio compenso annuo € 7.371,00

Sindaco dr Capra Piero compenso annuo € 4.914,00

Sindaco dr Deriu Barbara compenso annuo € 4.914,00

Inizio mandato 20.6.2013

Scadenza mandato: all'approvazione bilancio di esercizio 2015 (aprile 2016)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore: ing Alberto Colombo compenso annuo: Parte fissa € 60.000,00 + Parte variabile € 36.000,00 per un totale netto di € 96.000,00, oltre 4% Cassa ingegneri e iva di legge.

scadenza incarico: il 31 dicembre 2017

Totale personale dipendente al 31 dicembre 2013 n. 247

di cui:

- operai a tempo determinato: n. 8

- a tempo indeterminato: n.203

- impiegati a tempo determinato: n. 0

- a tempo indeterminato: n.36

NUMERO SOCIETA' PARTECIPATE: la società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola spa il 31 dicembre 2011

Bilancio di esercizio in sintesi della società Con Ser VCO S.p.A.

risultato d'esercizio		
2011	2012	2013

77.660	-274.256	12.045
--------	----------	--------

valore della produzione		
2011	2012	2013
19.621.256	25.443.568	26.113.301

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI:

Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Questa Amministrazione prende atto che il budget 2015 (Rev 2), presentato dall'Amministratore Unico della Società, ed approvato dall'Assemblea del Coub VCO per l'esercizio del controllo analogo, prevede una riduzione media dei costi del 3.8% rispetto al budget 2014, con una economia di spesa di circa € 890.000,00.

Tuttavia, con il presente piano, questa Amministrazione dà all'Amministratore Unico della società il seguente atto di indirizzo: "Presentare all'Assemblea del Coub VCO, entro il 30 aprile data di approvazione del bilancio di esercizio 2014 e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2015, un programma dettagliato di tagli significativi delle spese, attraverso percorsi già individuati in sede di Comitato di Controllo e Coordinamento, nelle sedute del 2 – 9 marzo 2015 e riguardanti: il premio di risultato, il rinnovo contrattuale, la riduzione dello straordinario, la riduzione dell'assenteismo, la migliore modulazione e gestione delle ferie, e/o attraverso nuovi percorsi che vengono proposti dall'A.U. anche attraverso la comparazione con i dati emergenti da società analoghe, e che, comunque, non comportino una riduzione dei servizi attualmente prestati dalla società ai comuni".

Tenuto conto della volontà di tutti i soci, emersa nell'Assemblea Consortile del Coub VCO del 30 marzo 2015, di condividere la gara a doppio oggetto, questa Amministrazione da atto di indirizzo all'A.U. di presentare entro il 30 aprile un apposito documento contenente l'iter procedurale che bisogna seguire per l'espletamento della gara a doppio oggetto, con indicazione dei costi e dei tempi; precisando, comunque, che la gara dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

2) SOCIETA' VCO TRASPORTI S.R.L.

La società svolge gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana.

RAGIONE SOCIALE: VCO TRASPORTI SRL

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA

SEDE LEGALE: Via Olanda n. 55 Verbania

DATA DI COSTITUZIONE: 27/11/2000

DURATA DELLA SOCIETA': Sino al 31/12/2030

FORMA GIURIDICA: società a responsabilità limitata

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana.

SOCI: n. 1 socio unico società VCO Servizi spa con il 100/100 delle quote

ORGANI SOCIETARI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto:

Presidente Tomatis Roberto compenso annuo € 10.000,00

Consigliere Delegato Burgener Andrea compenso annuo € 5,500,00
 Consigliere Scalia Sara compenso annuo € 3.500,00
 Inizio incarico: 19.4.2013 riconferma
 Scadenza incarico: all'approvazione bilancio di esercizio 2015 (aprile 2016)
COLLEGIO SINDACALE composto:
 Presidente dr Guerreschi Mario compenso annuo € 8.350,00
 Sindaco eff dr Sozogni Giancesare compenso annuo € 5.500,00
 Sindaco eff dr Tellini Lara compenso annuo € 5.500,00
 Sindaco suppl dr Piana Valentino compenso annuo € 0,00
 Sindaco suppl dr Marino Tiziana compenso annuo € 0,00
 Inizio incarico 18.4.2014
 Scadenza incarico: all'approvazione bilancio di esercizio 2016 (aprile 2017)
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 Direttore: non previsto
 Totale personale dipendente al 31 dicembre 2013 n. 73
 di cui:
 amministrativi N. 4
 autisti N. 51
 operai N. 18

Bilancio di esercizio in sintesi della società VCO trasporti srl

risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
7.935	9.938	8.424

valore della produzione		
2011	2012	2013
5.629.051	6.537.865	5.372.434

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE

Fin tanto che non sarà cancellata dal registro delle imprese la società VCO SERVIZI SPA, non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società. Successivamente, l'ente avrà la responsabilità e gli eventuali oneri in relazione alla relativa quota di partecipazione.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

L'Amministrazione prende atto della situazione non assumendo in merito nessuna determinazione salvo la richiesta di riduzione dei costi nello spirito della norma di settore.